

ACCORDO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI, VILLA GHIGI, PER L'INNOVAZIONE URBANA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – SEM 2025"

La **Città metropolitana di Bologna** (Città metropolitana) con sede in Via Zamboni n. 13 (C.F. e P.I. 03428581205), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Valerio Montalto, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni n. 13, Bologna.

e

Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana (Fondazione), con sede in Via Giuseppe Petroni, 9 – 40126 Bologna, CF 01057150375, P.IVA 04167491200, in persona del Direttore della Fondazione, Giovanni Ginocchini, domiciliato per il presente atto presso la sede della Fondazione in Via Giuseppe Petroni, 9, Bologna.

Premesso che:

1. L'evento "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – SEM 2025" si pone al centro di una campagna di sensibilizzazione sulla mobilità urbana promossa ogni anno dalla Commissione Europea. Per quest'anno l'evento è calendarizzato dal 16 al 22 settembre 2025 e ha come tema il "Mobilità per tutti";
2. L'evento di cui sopra avrà come direttrici principali per lo sviluppo del tema, cinque filoni di discussione: Design per tutti, Diversità, convenienza e affidabilità, Coinvolgere l'intera comunità, Locale, regionale, metropolitano;
3. La Città metropolitana, nell'ambito della sua attività di pianificazione della mobilità sostenibile, ha inserito, tra le politiche contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, politiche ed azioni relative a tutte e cinque le linee di discussione dell'evento della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025. Pertanto, risulta di particolare interesse per l'Ente partecipare e farsi promotore degli interessi della collettività, poiché coerenti con la pianificazione della mobilità. In particolare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, questa si impegna a promuovere, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.
4. la Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell'ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica;
5. lo statuto della Fondazione individua tra i suoi scopi quello di svolgere iniziative di promozione del territorio e della cultura urbana, volte al coinvolgimento dei diversi interlocutori interessati alla trasformazione materiale e immateriale della città e del territorio;
6. La Città metropolitana, in coordinamento con il Comune di Bologna, intende quindi concedere alla Fondazione una quota pari a massimo € 20.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative alla SEM;

7. Con Atto sindacale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema del presente Accordo per la realizzazione dell'evento di cui sopra, riconoscendo l'erogazione di risorse, per la realizzazione delle attività, a rendicontazione.

Tutto ciò premesso

le parti, nel rispetto dei propri ruoli condividono la necessità di collaborare al fine di gestire la realizzazione dell'evento citato e delle attività condivise.

Articolo 1

Finalità

Le parti, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, promuovono l'evento "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – SEM 2025" e intendono valorizzare e supportare il tema del "Mobilità per tutti", mediante la discussione su cinque linee di intervento: Design per tutti; Diversità, convenienza e affidabilità; Coinvolgere l'intera comunità; Locale, regionale, metropolitano.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'evento "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – SEM 2025" Edizione 2025, da parte della Fondazione in collaborazione con Città metropolitana, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2025. Nelle giornate dell'evento sono previste numerose attività legate ai temi di cui sopra, con un focus metropolitano specifico sulla mobilità ciclistica e sulla Bicipolitana (Bicipolitana Bike day), quali convegni e il coordinamento di eventi sul territorio. Inoltre è prevista l'organizzazione del "village" della mobilità sostenibile il 21 settembre 2025 in cui saranno presenti gli stand istituzionali, il luogo verrà opportunamente individuato in fase successiva.

Articolo 3

Impegni delle Parti

La Città metropolitana di Bologna si impegna a trasferire l'importo massimo di € 20.000,00 a favore della Fondazione per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento, che sarà erogato con le seguenti modalità:

- prima quota pari al € 10.000 in via anticipata alla sottoscrizione dell'Accordo per consentire l'avvio delle attività;
- seconda quota pari ad un massimo di € 10.000 a conclusione dell'evento e non oltre 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione delle spese sostenute.

La Fondazione e Città metropolitana si impegnano a realizzare le attività coerentemente con l'impostazione del programma e in coordinamento fra loro, condividendo contenuti delle attività e l'immagine coordinata. La Fondazione, inoltre, si impegna a garantire manleva da responsabilità la Città metropolitana di Bologna qualora le attività di cui si compone l'iniziativa comportino il possibile coinvolgimento di terzi. La Fondazione si fa promotrice della

organizzazione e realizzazione delle attività, in stretta collaborazione con la Città metropolitana.

La Fondazione si impegna a presentare una relazione delle attività svolte oggetto del presente Accordo oltre alla rendicontazione delle relative spese sostenute e documentazione comprovante la spesa.

Articolo 4

Durata

Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminano a seguito della liquidazione delle spese, prevista a favore della Fondazione, da effettuarsi come definito all'art. 3.

Articolo 5

Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna - Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo trasporto pubblico metropolitano, via Zamboni 13 , cap 40126 Bologna, e-mail cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Articolo 6

Foro competente e registrazione

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia inerente il presente Accordo è competente il Foro di Bologna. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Bologna, __/__/____

Letto, visto e sottoscritto digitalmente

Per Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana
Giovanni Ginocchini

Per la Città metropolitana di Bologna
Valerio Montalto